



Ministero della Pubblica Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO "MAZZINI - GALLO"

Via G. Natoli, 81 - 98123 MESSINA

Tel. 090/9011694 - 090/9034072 - Fax 090/6511233

C.F.: 97105620831

e-mail: meic89600e@istruzione.it - pec: meic89600e@pec.istruzione.it

sito web: www.icmazzinigallo.edu.it

Codice Univoco Ufficio UFRB11

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 16/04/2019 con delibera n. 14.
Pubblicato all'Albo on line in data 18/04/2019.
Divenuto esecutivo il 04/05/2019 per decorrenza di termini.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Articolo 1

CONSIGLIO DI ISTITUTO

Composizione - Competenze.

1. Il Consiglio è l'organo di governo della scuola, fatte salve le competenze specificatamente previste per il Collegio dei Docenti e per i Consigli di Classe.
2. La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio di Istituto sono indicati negli art. 8 - 9 e 10 del Testo Unico 16 aprile 1994, n. 297 e nel Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 (*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*). Esso è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
3. Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni il Consiglio di Istituto è costituito da 19 componenti, così ripartiti:
 - a) Dirigente Scolastico, componente di diritto. In caso di assenza o di impedimento, il Dirigente Scolastico, nomina un proprio sostituto;
 - b) n. 8 rappresentanti del personale insegnante;
 - c) n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
 - d) n. 2 rappresentanti del personale ATA.
4. Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15, qualora vengano trattati argomenti riguardanti le scuole materne regionali e il relativo personale, il Consiglio di Istituto è integrato da due insegnanti, due assistenti e due genitori di alunni delle scuole materne regionali eletti nelle rispettive categorie.
5. Il Consiglio di Istituto ha competenza generale per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola ed ha diritto di iniziativa nelle materie di propria competenza.

In particolare, oltre alle attribuzioni previste nella normativa vigente, il Consiglio di Istituto:

- a) Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della Scuola;
- b) Entro i termini fissati dall'annuale Ordinanza Ministeriale, delibera il programma annuale e il conto consuntivo.

Il programma annuale è pubblicato entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet dell'Istituzione Scolastica, -sezione Amministrazione Trasparente-.

- c) Delibera in merito all'adozione e alle modifiche del Regolamento interno dell'Istituto.
- d) Stabilisce i criteri generali in merito a:
 - ✓ acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici (audio-televisivi, libri) e di tutti i materiali necessari alla vita della scuola;
 - ✓ attività negoziale del Dirigente Scolastico (contratti, convenzioni, utilizzo locali scolastici da parte di Enti o Associazioni esterne, assegnazioni borse di studio);
 - ✓ partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di attività assistenziali;
 - ✓ organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola, comprese le attività para/inter/extrascolastiche (calendario scolastico, programmazione educativa, corsi di recupero, visite e viaggi di istruzione, ecc.), nei limiti delle disponibilità di bilancio;

- e) Approva, come previsto dall'art. 1, comma 14 punto 4 della Legge 13 luglio 2015, n.107, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico.
 - f) Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti alle classi (D. Lgs. 59/2003 art. 7 comma 7) e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe.
6. Il Consiglio d'Istituto, ai sensi dell'art. 45 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, delibera in ordine:
- a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
 - b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
 - c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
 - d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;
 - e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;
 - f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
 - g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
 - h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
 - i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'Istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;
 - j) all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.
7. Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali:
- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
 - b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
 - c) contratti di locazione di immobili;
 - d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
 - e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
 - f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
 - g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
 - h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
 - i) partecipazione a progetti internazionali;

j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economico di cui all'articolo 21

8. Nei casi specificamente individuati dai commi 6 e 7, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d'Istituto. In tali casi, il Dirigente Scolastico non può, inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d'Istituto.

Articolo 2

ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA

1. I componenti del Consiglio di Istituto vengono eletti con le modalità previste dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994, così come modificato dal D. Lgs. 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437. Essi restano in carica per tre anni, salvo casi di dimissioni o decadenza, e sono rieleggibili fintantoché possiedono i requisiti previsti dalla normativa.
2. Il Consiglio di Istituto, nella sua prima seduta elegge, tra i suoi componenti, una Giunta Esecutiva composta da un docente, da un componente del personale ATA e da due genitori. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto, e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa.

Articolo 3

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

1. Nella prima seduta il Consiglio, convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge tra i rappresentanti dei genitori, componenti del Consiglio stesso, il proprio Presidente.
2. La prima convocazione del Consiglio di Istituto ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il ventesimo giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.
3. Il Presidente del Consiglio di Istituto, a norma dell'art. 10 della Circolare Ministeriale n. 105 del 16/04/1975, è eletto a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
4. In caso di parità di voti fra più candidati, viene eletto il più anziano di età.
5. Il Consiglio, con le stesse modalità per le elezioni del Presidente, qualora lo ritenga opportuno, può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci in tutte le sue funzioni e competenze. In caso di assenza del Vice Presidente, il consigliere più anziano di età scelto fra la componente genitori, ne ricopre la carica e svolge le funzioni.

Articolo 4

COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio di Istituto, ne convoca e presiede le riunioni, ne coordina e dirige l'attività, assicura la regolarità delle discussioni e il rispetto delle leggi, delle norme e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Affida le funzioni di segretario del Consiglio a un componente del Consiglio stesso.
3. Autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze redatti dal segretario.
4. Per il mantenimento dell'ordine delle sedute del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. n. 297/94, esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del Consiglio Comunale.
5. Dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione.

6. Presenza al passaggio di consegne mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante quando il DSGA cessa dal suo ufficio.

Articolo 5

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente, in un termine non superiore a giorni dieci da quando viene richiesto, con lettera scritta e/o tramite invio di e-mail a tutti i componenti. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 della C.M. 105/1975, l'affissione all'albo on line della scuola dell'avviso di convocazione, è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale.
2. La convocazione deve contenere:
 - a) il luogo della riunione;
 - b) l'orario di inizio della riunione;
 - c) se trattasi di seduta ordinaria o straordinaria;
 - d) l'ordine del giorno. Ogni ordine del giorno deve prevedere la voce "*Varie ed eventuali*" che devono essere oggetto di discussione ma non di votazione.
 - e) la documentazione degli argomenti da trattare;
 - f) l'indicazione di eventuali relatori.
3. La convocazione deve essere disposta con preavviso di almeno:
 - a) cinque giorni se trattasi di seduta ordinaria;
 - b) tre giorni se trattasi di seduta straordinaria;
 - c) ventiquattro ore prima se trattasi di seduta urgente. In tal caso, la convocazione può avvenire anche tramite comunicazione telefonica.
4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione si debbano aggiungere all'ordine del giorno sopravvenuti argomenti di comprovata urgenza, occorre dare avviso scritto ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti e trasmettendo la relativa, eventuale, documentazione.
5. La convocazione può essere fatta in qualunque momento, ad eccezione dei mesi di luglio ed agosto, fatti salvi motivi di assoluta urgenza e improcrastinabili.
6. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva e ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da 5 componenti del Consiglio, dal Collegio dei Docenti, dai rappresentanti dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe, dal Comitato dei genitori, dal personale ATA, nell'ambito dei rispettivi regolamenti, oltre che dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale -Ambito Territoriale di Messina-.
7. I genitori che non fanno parte del Consiglio di Istituto hanno la possibilità di esporre, a mezzo comunicazione scritta, le proprie richieste al Presidente. Egli deve valutarle e, successivamente, potrà presentarle al Consiglio d'Istituto.
8. E' facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste.
9. In caso di aggiornamento delle sedute non è indispensabile la convocazione scritta tranne che per gli assenti e senza vincolo di preavviso di cinque giorni.
10. Quando sia deciso dalla maggioranza assoluta del Consiglio, per straordinarie e/o motivate ragioni, la riunione può avere luogo anche fuori dell'Istituto.

Articolo 6

VARIAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. Per discutere e votare argomenti che non siano all'ordine del giorno e che rivestono carattere di urgenza è necessaria una deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza dei presenti.
2. La proposta può essere illustrata brevemente dal proponente.

3. E' consentito, ad altro componente del Consiglio, eventualmente, di illustrare brevemente i motivi contrari alla proposta di variazione.
4. E' esclusa la possibilità di modificare l'ordine del giorno con l'aggiunta di acquisti in conto capitale.

Articolo 7

APERTURA E VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione ed è valida a tutti gli effetti se sono presenti metà più uno dei componenti in carica (art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 297/1994).
2. Accertata la presenza del numero legale di cui al comma precedente, il Presidente dichiara aperta la seduta, che ha regolarmente inizio con la lettura e approvazione del verbale della riunione precedente. L'eventuale assenza di tale punto all'ordine del giorno, non comporta motivo di invalidazione o rinvio della seduta stessa.
3. La durata massima dell'adunanza, di norma, non dovrà superare le tre ore.
4. Per gli Organi Collegiali della Scuola non è prevista una seconda convocazione che riduca il quorum costitutivo.

Articolo 8

VERBALE DELLE ADUNANZE

1. Di ogni seduta, a cura del Segretario, è redatto il verbale che deve obbligatoriamente contenere l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che hanno partecipato e l'esito di eventuali votazioni.
2. I verbali, di norma, vengono letti e approvati all'inizio della seduta successiva a quella cui si riferiscono. Il processo verbale può essere anche approvato al termine della seduta stessa.
3. Sul verbale della seduta precedente, ogni Consigliere, ove ne ravvisi la necessità, può chiedere di intervenire per rettificare eventuali sue dichiarazioni non obiettivamente riportate od omesse nel verbale stesso.
4. Ove non sorgano osservazioni, il verbale si intende approvato. Dopo eventuali rettifiche, si approva per alzata di mano. Una volta approvato, il verbale diventa definitivo e non è più possibile introdurre modificazioni o integrazioni.
5. Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta, deve essere depositato in Segreteria Amministrativa entro dieci giorni successivi alla seduta e comunque prima della successiva seduta.

Articolo 9

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto deve avvenire mediante affissione all'Albo on line sul sito www.icmazzinigallo.edu.it, della copia integrale, sottoscritta e autenticata dal Segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.
2. L'affissione all'albo avviene entro il termine di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio di Istituto e deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni, ai sensi dell'art. 13 comma 2 della C.M. 105/1975.
3. La copia delle deliberazioni da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal Segretario del Consiglio; il Dirigente Scolastico dispone l'affissione immediata e attesta in calce la data iniziale dell'affissione stessa.
4. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Articolo 10

DIRITTO DI INTERVENTO

1. Tutti i componenti del Consiglio di Istituto, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.
2. Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori quando sia posto in discussione il suo operato relativo alla carica ricoperta e quando si contravvenga alle norme contenute nel presente Regolamento.
3. Il Consiglio, con propria deliberazione, può decidere di ascoltare, per determinati argomenti posti all'ordine del giorno e a titolo consultivo, docenti ed esperti che operano nell'Istituto o esperti esterni.
4. Gli esperti di cui al comma precedente, svolgono la loro funzione a titolo gratuito e non potranno rimanere in aula al momento dell'eventuale votazione del Consiglio sull'argomento trattato.

Articolo 11

COMUNICAZIONI-INTERROGAZIONI-INTERPELLANZE-MOZIONI

1. All'inizio o al termine della seduta possono essere fornite comunicazioni da parte del Presidente e del Dirigente Scolastico, mentre ciascun Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze o mozioni.
2. L'interpellanza è una domanda scritta, rivolta da uno o più Consiglieri al Presidente, per chiedere i motivi in base ai quali sono stati assunti determinati provvedimenti.
3. La risposta può essere data dal Dirigente Scolastico immediatamente o successivamente per iscritto, entro cinque giorni.
4. La mozione, presentata da uno o più consiglieri, consiste in un documento con cui si formulano un giudizio o una proposta da sottoporre alla votazione del Consiglio.

Articolo 12

EMENDAMENTI

1. Ogni componente del Consiglio può presentare, per iscritto, emendamenti soppressivi, sostitutivi o integrativi, che vengono illustrati nel corso della discussione, esaurita la quale il Presidente sottopone al voto la proposta all'ordine del giorno e, di seguito, gli eventuali emendamenti.

Articolo 13

DICHIARAZIONE DI VOTO

1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, hanno luogo le eventuali dichiarazioni di voto, con le quali i Consiglieri possono, brevemente, esprimere i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.
2. Le votazioni sono indette dal Presidente e al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozione d'ordine.

Articolo 14

VOTAZIONI

1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti del Consiglio.
2. Le sole votazioni concernenti persone si effettuano a scrutinio segreto mediante l'utilizzo di apposite schede.
3. Nessun tipo di votazione può essere effettuata se non esiste il numero legale e i Consiglieri non sono presenti in aula.

4. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.
5. Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 297/1994, prevale il voto del Presidente.

Articolo 15

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche.
2. Alle sedute possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio e i membri dei consigli circoscrizionali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e ss.mm.ii.
3. L'ammissione del pubblico nell'aula del Consiglio è disposta dal Presidente in modo da garantire il regolare svolgimento dei lavori, tenendo nella opportuna considerazione la capienza e idoneità dei locali disponibili.
4. Alle sedute del Consiglio di Istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.
5. Il Consiglio può riunirsi in seduta segreta quando sia deliberato a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Articolo 16

GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE E DECADENZA DEI CONSIGLIERI

1. I componenti del Consiglio di Istituto impossibilitati ad intervenire a una seduta devono tempestivamente avvisare la Scuola, il Presidente o un componente del Consiglio stesso; in mancanza di tale atto, il consigliere sarà dichiarato assente ingiustificato.
2. I Consiglieri i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio di Istituto, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall'art. 35 del D. Lgs. n. 297/1994. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio con votazione a maggioranza relativa. I componenti del Consiglio di Istituto e della Giunta, inoltre, sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità.
3. I Consiglieri giustificano le loro assenze, attraverso la segreteria della scuola, al Presidente del Consiglio.

Articolo 17

DIMISSIONI

1. I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo Collegiale. L'Organo Collegiale prende atto delle dimissioni.
2. In prima istanza, l'Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili.
3. Il componente dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l'Organo Collegiale medesimo.

Articolo 18

SURROGA DEI CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA

1. Per la sostituzione dei Consiglieri eletti negli organi collegiali a durata pluriennale, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procederà alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

2. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi collegiali di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico. I Consiglieri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.

Articolo 19

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Istituto, al pari di ciascun componente della Giunta Esecutiva, hanno diritto di accesso nell'edificio scolastico durante il normale orario di servizio, di avere dagli uffici della scuola stessa e dal Segretario della Giunta Esecutiva tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio di Istituto e di prendere visione di tutta la relativa documentazione secondo le norme vigenti.

Articolo 20

COMMISSIONI DI LAVORO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere d'iniziativa di cui all'art. 10 del D. L.vo 297/94, può decidere di costituire nel proprio interno, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi.
2. Le commissioni di lavoro non possono avere alcun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio.
3. Le proposte della Commissione di lavoro al Consiglio saranno formulate con una relazione scritta.

Articolo 21

LA GIUNTA ESECUTIVA E SUE ATTRIBUZIONI

1. La Giunta Esecutiva è eletta secondo le modalità previste dall'art. 8 del D. Lgs. 297/94, dura in carica tre anni, così come il Consiglio di Istituto, ed è composta da:

- a) Un docente;
 - b) Due genitori;
 - c) Un rappresentante del personale ATA.
 - d) Ne fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) che ha anche funzioni di segretario della Giunta stessa. In caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico, le funzioni di Presidente saranno svolte dal docente delegato ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 297/94.
2. Ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto alla attività del Consiglio.
 - a) Predispone la relazione al programma annuale;
 - b) Propone il Programma annuale all'approvazione del Consiglio. Copia di detto programma, così come quella del conto consuntivo, deve essere consegnata ad ogni componente del Consiglio di regola con cinque giorni di anticipo sulla data fissata per la riunione dell'Organo Collegiale;
 - c) Propone l'ordine del giorno del Consiglio;
 - d) Propone le modifiche al programma annuale all'approvazione del Consiglio;
 - e) Individua i vincitori delle gare d'appalto su delega del Consiglio nei casi in cui la normativa non riconosca tale funzione al Dirigente Scolastico.
 3. Alla Giunta viene delegata la facoltà di procedere a delibere di:
 - a) acquisto di materiali di consumo, cancelleria e stampati;
 - b) manutenzione;
 - c) nei casi di necessità e urgenza, detta delega viene conferita al Dirigente Scolastico in mancanza di numero legale della Giunta.

Le predette delibere saranno sottoposte a ratifica del Consiglio nella seduta immediatamente successiva.

4. La Giunta Esecutiva è convocata dal suo Presidente, in tempi utili per la successiva convocazione del Consiglio di Istituto.
5. Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica.
6. È consentita, senza diritto di voto, la partecipazione ai lavori della Giunta al Presidente del Consiglio di Istituto.
7. Ciascun componente della Giunta ha diritto di libero accesso nella scuola durante le ore di servizio e di avere in visione, o anche copia, degli atti relativi all'attività di competenza della Giunta.
8. I componenti della Giunta hanno inoltre diritto di avere dagli uffici di Segreteria tutte le informazioni necessarie per il migliore esercizio della propria funzione.

Articolo 22

REVISIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le proposte di revisione del presente regolamento vengono presentate rispettando le norme degli articoli 5 e 6.
2. Ogni modifica deve essere approvata a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio.

Articolo 23

NORME DI RINVIO

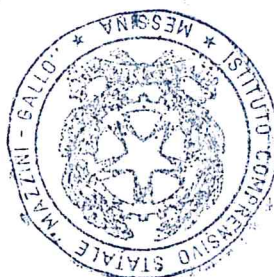
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia al D. Lgs. 297/94 e alla normativa vigente.

Articolo 24

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, che sostituisce integralmente ogni precedente norma adottata in materia dall'Istituto, entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo on line della scuola alla voce "REGOLAMENTI".

Il Presidente del Consiglio di Istituto
(Angelo Coco)



Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Maria Ausilia Di Benedetto)



Normative di riferimento

Decreto Presidente della Repubblica 31.05.1974, n. 416.

Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215.

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.

Legge 13 luglio 2015, n. 107.

Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.